# COMMISSIONE III AFFARI ESTERI – EMIGRAZIONE

VI.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1964

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BERTINELLI

| INDIGE   |                |
|--|----------------|
| P.   | AG.            |
| Congedi:   |                |
| Presidente   | 27             |
| <b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):                            |                |
| Partecipazione ai piani di sviluppo eco-<br>nomico e sociale della Somalia negli |                |
| anni 1963 e 1964. (1624)   | 27             |
| PRESIDENTE   | 30             |
| SANDRI,  | 29<br>30<br>30 |
| DE MARSANICH   | 30             |
| appart estert  | 30             |
| <b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):                            |                |
| Concessione alla Repubblica somala di<br>un contributo per il pareggio del bi-   |                |
| lancio per gli anni 1963 c 1964. (1625)  | 31             |
| PRESIDENTE   |                |
| VEDOVATO, Relatore   | 31             |
| affari esteri  | 32             |
| Votazione segreta:   |                |
| Presidente   | 32             |

TATDICE

# La seduta comincia alle 10,25.

AMBROSINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (E approvato).

# Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettiol e Pedini.

# Discussione del disegno di legge: Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia negli anni 1963 e 1964 (1624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1624: Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia negli anni 1963 e 1964.

Sul provvedimento, per il quale è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione Bilancio, è relatore l'onorevole Vedovato che ha facoltà di riferire alla Commissione.

VEDOVATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il primo dei due disegni di legge oggi sottoposti al nostro esame in sede legislativa è il disegno di legge n. 1624 che concerne la partecipazione italiana ai piani di sviluppo economico-sociale della Somalia per gli anni 1963 e 1964.

L'oggetto del progetto di legge fa sorgere spontanea la domanda, che tutti noi, io compreso, ci siamo posti: come mai esso viene presentato con ritardo, visto e considerato che riguarda e il 1963 e il 1964? Ne consegue, intanto, l'urgenza di procedere all'approvazione del provvedimento dato che concerne la partecipazione ai piani di sviluppo 1963 e 1964. Il disegno di legge si collega ad una clausola dell'accordo di cooperazione tecnicofinanziaria, concluso fra l'Italia e la Somalia, nell'ambito di quella serie di accordi che fu-

rono sottoposti al Parlamento alla fine del 1960 e approvati in quella circostanza. Del suddetto accordo di cooperazione il disegno di legge costituisce attuazione. Infatti, all'articolo 13 dell'accordo si legge:

« Il Governo italiano, desideroso di contribuire allo sviluppo economico della Somalia specialmente per quanto concerne la valorizzazione delle sue risorse, l'aumento delle sue capacità di produzione e l'espansione del suo commercio estero, faciliterà, alle condizioni generali stabilite dal presente accordo, la realizzazione di un programma di collaborazione economica e tecnica fra i due paesi sia nel settore pubblico, sia in quello privato ».

Al successivo articolo 14, poi, si legge:

- « Per la realizzazione del programma menzionato al precedente articolo, il Governo italiano consente:
- a) a prestare alla Somalia l'assistenza tecnica necessaria ai fini del suo sviluppo economico:
- b) a favorire l'investimento in Somalia di capitali italiani;
- c) a facilitare forniture speciali con pagamento dilazionato da parte di ditte italiane ad enti ed imprese operanti in Somalia.

Il programma di cui sopra sarà sviluppato in particolare nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, della pesca, delle opere pubbliche, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle assicurazioni, del turismo e della cinematografia ».

In esecuzione di questo accordo di collaborazione economica e tecnica, intervenuto e ratificato fra i due paesi, sono stati già adottati, in questi ultimi anni, vari provvedimenti. Ed è in questo quadro che si collocano anche i provvedimenti che sono sottoposti oggi al nostro esame, vale a dire il disegno di legge n. 1624 che stiamo esaminando in questo momento e il disegno di legge n. 1625 che esamineremo fra poco, quello, cioè, che concerne la concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per gli anni 1963 e 1964. Detti disegni di legge vengono presentati con un'unica relazione: ecco perché sarebbe stato forse opportuno abbinarli. Debbo dire subito che sarebbe stato molto conveniente che la relazione governativa che accompagna questi provvedimenti, fosse stata meno sintetica e implicita – mi si scusi l'espressione - di quanto non si presenti alla lettura anche di chi conosce a fondo i problemi cui si fa riferimento.

Vorrei cogliere, anche questa volta, l'occasione per pregare l'onorevole Presidente della nostra Commissione di voler far presente al Ministero degli affari esteri la necessità che, nella presentazione di provvedimenti legislativi al Parlamento, le relative relazioni siano più esaurientemente vaste ed informative possibile. Per modo che non si verifichi il fenomeno, veramente increscioso, che dobbiamo rilevare anche questa volta, per cui i due provvedimenti nn. 1624 e 1625 sottoposti al nostro esame nella seduta di stamane, hanno la stessa, identica relazione!

Quanto ho lamentato poc'anzi, mi costringe ad illustrare agli onorevoli colleghi più ampiamente la portata del provvedimento che stiamo esaminando.

Agli inizi del 1961, in applicazione dell'Accordo di collaborazione economica e tecnica, del quale ho dato poc'anzi lettura di uno dei più importanti articoli, si addivenne ad una serie di contatti fra le ambasciate d'Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti, i tre paesi cioè che maggiormente cooperano per favorire lo sviluppo economico della Somalia.

Nell'ambito di questo scambio di accordi, che poi si sono rinnovati annualmente, si convenne di anno in anno di procedere alla determinazione dell'ammontare del concorso che i singoli Paesi avrebbero adottato nei confronti della Somalia. Questa operazione si prevedeva di compierla per almeno cinque anni. E, infatti, regolarmente, nel 1962 noi abbiamo provveduto all'approvazione di una legge che reca il titolo: « Partecipazione allo sviluppo economico e sociale della Somalia », e con la quale è stato erogato un contributo che, in rapporte a quello degli altri paesi (Gran Bretagna 2,4, Stati Uniti 2,7 milioni di dollari), era di un milione di dollari.

Nel 1963 e nel 1964 si è tardato nel procedere alla determinazione di questo contributo per il fatto che solo nel luglio 1963 il Governo della Somalia ha presentato un suo primo piano quinquennale - 1963-1967 - di opere e attività da attuare e svolgere in quel Paese. E però, conveniamo che ai fini della contribuzione da parte degli Stati che hanno sempre dichiarato di voler aiutare questo Paese in quest'opera di sviluppo, noi veniamo questa volta a provvedere in modo tardivo. E questo spiega perché le contribuzioni relative al 1963 e al 1964 abbiano trovato collocazione in un unico provvedimento di legge, quello in esame, il quale ultimo all'articolo 1 recita: « Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala è autorizzata, relativamente agli anni 1963 e 1964, l'erogazione della somma di lire 1 miliardo 400 milioni...».

Per dovere di precisione devo dire che per gli anni 1961 e 1962 il contributo italiano è stato di 600 milioni di lire, mentre, come si vede dal testo di questo articolo 1, da me sottolineato, per il 1963 e per il 1964 esso è di 700 milioni di lire annui.

Debbo anche aggiungere che la formulazione dell'articolo 1 è stata – come è confermato dal provvedimento sottoposto al nostro esame – leggermente modificata, nel senso che dopo le « persone giuridiche italiane » è stata aggiunta l'espressione: « e di interesse prevalentemente italiano ». Essendo stato infatti emanato nel 1962 un provvedimento relativo agli investimenti stranieri, molte società con prevalenti interessi italiani vennero « somalizzate », per cui soltanto con la precisazione di cui sopra, aziende somale con prevalente interesse italiano avrebbero potuto beneficiare della legge.

Mi sembra di avere ampiamente illustrato l'origine e la giustificazione di questo disegno di legge, e mi sembrano evidenti le ragioni per le quali bisogna auspicarne l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SANDRI. Una sola domanda: non sarebbe possibile sapere quali sono le persone fisiche o giuridiche italiane, che potranno avvalersi del contributo complessivo di lire 1 miliardo 400 milioni? È evidente infatti che il nostro consenso all'approvazione del provvedimento in esame è subordinato a una conoscenza più dettagliata della destinazione di questa somma

VEDOVATO, Relatore. Rispondo subito. In merito al disegno di legge oggi al nostro esame, venne svolta nel corso della passata legislatura un'ampia discussione, durante la quale ci si chiese se fosse stato opportuno concedere un aiuto di 600 milioni al governo della Somalia, o se non fosse stato invece preferibile trovare un'altra soluzione, avvalendosi in special modo di quanto dispone la legislazione italiana che prevede il concorso nel pagamento degli interessi formatisi nei casi in cui vengano concessi prestiti a governi stranieri. Questa idea venne però abbandonata, rilevandosi che il pagamento degli interessi per cinque anni non avrebbe consentito adeguata assistenza; egualmente abbandonato fu il sistema, anch'esso contemplato nell'ordinaniento legislativo italiano, per il quale è previsto il pagamento dilazionato per forniture fatte a un paese straniero, pagamento dilazionato accompagnato anch'esso da quella forma di garanzia che viene offerto dalle leggi italiane vigenti.

Si addivenne pertanto alla conclusione che dovesse preferirsi la concessione di un contributo, che solo adesso è stato elevato a 700 milioni.

Come ho precedentemente detto, con l'articolo 1 si prevede l'erogazione della somma di 1 miliardo 400 milioni da effettuarsi a favore di persone fisiche e persone giuridiche italiane e di interesse prevalentemente italiano per forniture al governo somalo di beni e servizi, nonché per l'esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia. Il meccanismo praticamente è questo: ogni qualvolta il governo somalo, nel vasto arco delle iniziative previste dal primo piano quinquennale della Repubblica, deve eseguire qualche lavoro - si tratti per esempio dell'allungamento della pista dell'aeroporto di Mogadiscio, per consentire all'Alitalia di portarsi nella capitale somala con dei Jets e non con dei semplici quadrimotori; o di migliorare la strada che più facilmente raccorda il centro di Merca con il porto di Mogadiscio - viene attivato il meccanismo dello scambio di intese di cui si fa riferimento all'articolo 1, e si chiede al nostro Governo di voler mettere a disposizione progetti, studi e anche, se possibile, indicazioni di imprese che possono effettuare i lavori stessi.

Si tratta pero di semplici indicazioni, in quanto è poi il Governo somalo che, nell'esercizio della sua piena sovranità e avvalendosi degli strumenti tecnici dei quali dispone, indice le famose gare di carattere internazionale; a queste gare partecipano tutti, ma a parità di condizioni viene data una certa preferenza a ditte italiane o a prevalente interesse italiano. Pertanto, se si tratta di ditte somale in cui la prevalenza degli interessi italiana sia facilmente accertabile, esse non sono escluse da questa possibilità.

Quali siano in concreto le persone fisiche e giuridiche sulle quali mi interpellava precedentemente l'onorevole Sandri, lo dirà, se crede. il Governo; quel che posso riferire io è che le varie imprese italiane operanti nel territorio somalo sono senz'altro salvaguardate nei loro interessi. Uguale assicurazione posso dare sul piano della obiettività e della serenità nelle aggiudicazioni fatte nei concorsi internazionali. In merito, infine, alla prestazione di beni, questa è regolata da un accordo internazionale commerciale esistente fra

i due paesi. L'articolo 1 si sostanzia quindi prevalentemente nella formula del contributo a favore di imprese italiane che operano, su un piede di parità, in Somalia, per i servizi e beni necessari al fine di realizzare i piani di sviluppo economico e sociale.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Posso aggiungere, a quanto detto dall'onorevole Relatore, che nel 1962 il contributo è stato assorbito, prevalentemente, dalle ditte addette ai lavori dell'aeroporto, la più grande opera fatta.

FERRI. Osservo che questo sistema porta con sé un inconveniente. Costringe cioè il governo somalo, quando voglia far eseguire una determinata opera e pensa di farla eseguire facendo ricorso a questo contributo italiano, ad invitare ditte prevalentemente italiane! Altrimenti, infatti, viene a mancare il finanziamento.

Diciamo le cose come stanno. Un intervento del governo somalo c'è, ma esso incontra un condizionamento data la necessità di favorire ditte e, quindi, interessi italiani. Diceva l'onorevole Relatore: si fanno gare internazionali. D'accordo, si fanno, ma solo se il governo somalo dispone di altre fonti di finanziamento.

Non si tratta di parità di condizioni, quindi. Se il governo somalo pensa di effettuare un determinato lavoro con questo contributo deve essere una ditta italiana a farlo!

DE MARSANICH. Altrimenti il Governo italiano non darebbe, è chiaro, il finanziamento!

VEDOVATO, Relatore. Ho già detto che tutto questo rientra nel quadro della collaborazione fra i due Paesi. E loro sanno che nell'ambito della politica di aiuti finanziari, le cose si svolgono attraverso questi sistemi: o attraverso finanziamenti condizionati, legati a forniture, o attraverso finanziamenti che devono essere rimborsati, e il Governo italiano partecipa semplicemente nel pagamento degli interessi – si veda gli accordi con l'Etiopia e con la Tunisia – oppure attraverso la formula di veri e propri doni.

Ne consegue che questi aiuti sono legati e condizionali a delle forniture che debbono essere effettuate o da ditte italiane o da ditte con prevalente interesse italiano. C'è anche l'altro sistema, cui ho fatto riferimento prima: il concorso internazionale; esso però si ispira a tutt'altri principi.

In concreto, avviene che quando la realizzazione di un'opera presuppone spese che ammontano a somme notevoli, e quindi esorbitanti dai limiti posti dai rapporti bilaterali

che esistono fra la Somalia e uno di questi paesi, allora si entra nell'ambito dei concorsi internazionali. Ma quando, invece, si rientra come spesa nell'ambito previsto dal governo, allora si arriva alla determinazione col sistema della preferenza. Chi conosce la Somalia sa che ci sono in prevalenza imprese somale o italiane. Quindi, il fatto che anche le prime possano partecipare mette in concorrenza le imprese somale con quelle italiane. Ma dobbiamo anche dire, per amore di verità, che le somale sono, per grandissima parte, a prevalente interesse italiano. Quindi ne consegue che gli interessi italiani sono salvaguardati, ma anche quelli somali. E, d'altra parte, il governo somalo, attraverso la negoziazione, anno per anno, può anche derogare dal consenso del Governo italiano e applicare l'altro sistema, come si può facilmente arguire dalla lettura dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

FERRI MAURO. Grazie!

CANTALUPO. Com'è avvenuto per il porto di Mogadiscio!

VEDOVATO, Relatore. No, di Chisimaio! STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi associo alle conclusioni del Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passianio agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione dopo averne data lettura.

# ART. 1.

Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione e allo sviluppo dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala è autorizzata, relativamente agli anni 1963 e 1964, l'erogazione della somma di lire 1 miliardo 400 milioni da effettuarsi a favore di persone fisiche e di persone giuridiche italiane e di interesse prevalentemente italiano per forniture al governo somalo di beni e servizi, nonché per l'esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia, secondo apposite intese con il predetto governo.

(È approvato).

#### ART. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede: per lire 700 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato

di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e per lire 700 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964.

(È approvuto).

#### ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per gli anni 1963 e 1964 (1625).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1625: Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per gli anni 1963 e 1964.

Anche su questo provvedimento, per il quale è stato richiesto il parere della Commissione Bilancio che è stato formulato in senso favorevole, è relatore l'onorevole Vedovato che ha facoltà di riferire alla Commissione.

VEDOVATO, Relatore. Onorevoli colleghi! Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1625: Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per gli anni 1963 e 1964, è evidente che la relazione sarà necessariamente breve e semplificata, date quanto ho già avuto occasione di riferire in ordine al provvedimento che abbiamo testè esaminato.

Si tratta, con questo disegno di legge, di un altro impegno che il Governo italiano, in collaborazione con gli altri governi – britannico e americano – ha assunto per un certo numero di anni, questa volta non precisati, di assistere il governo della Somalia attraverso un contributo che abbia per fine il pareggio del bilancio. Si tratta di qualcosa di analogo a quel che a suo tempo fu fatto, per parecchi anni, per Trieste. Anche qui, l'intervento ha una cadenza annuale. Si segue una procedura circa la quale, se lo si reputa necessario e opportuno, l'onorevole rappresentante del Governo, per il Ministro degli affari

esteri, può fornire maggiori dettagli. Comunque, brevemente, si tratta di questo. Di anno in anno, di fronte a quelle che sono le richieste – il « bozzone » potremmo dire – del governo della Somalia, alcuni paesi, quelli maggiormente impegnati nella collaborazione con la Somalia, esaminano le richieste che da essa pervengono, sulla base di queste e altre informazioni e valutazioni prendono delle risoluzioni che i governi traducono in disegni di legge che trasmettono poi ai rispettivi parlamenti per la decisione definitiva.

Si tratta, cioè, di stabilire di anno in anno quale deve essere la consistenza dell'apporto di contributo che ciascuno di questi governi, nel quadro della collaborazione con la Somalia, sempre in esecuzione degli accordi, ritiene di dover dare, proprio per concorrere al pareggio del bilancio della Repubblica somala.

Devo dire, anche qui per amore del vero, che le richieste che vengono avanzate non è che siano subito e interamente accolte. Queste richieste, che a volte superano di gran lunga le somme che poi vengono corrisposte, sono discusse su un piano di collaborazione anche con il governo somalo. E, per quel che riguarda il 1960-61, subito dopo l'indipendenza della Somalia, questo nostro contributo per il pareggio del bilancio è stato di 1 miliardo e 700 milioni di lire. Il provvedimento che viene ora sottoposto al nostro esame presenta due sole novità rispetto a quello precedente. Nel 1960, anche con la stessa intitolazione, si parlava di « contributo straordinario », mentre adesso, essendosi ormai instaurata la prassi, con il contributo per il 1963 e per il 1964 si parla di « contributo » per il pareggio del bilancio, semplicemente. Quindi, la parola « straordinario » ha ceduto il posto ad una più realistica valutazione!

Debbo aggiungere che, per quanto riguarda il 1963, la contribuzione a pareggio del bilancio è prevista in due miliardi (con un aumento quindi di 300 milioni), e per il 1964 in un miliardo e 700 milioni. I due contributi per i due esercizi sono messi insieme, per cui l'onere complessivo derivante dal disegno di legge m esame è di 3 miliardi e 700 milioni di lire.

Anche per questo provvedimento la V Commissione ha espresso parere favorevole. Io non posso che associarmi a tale parere, auspicando che la Commissione tutta voglia approvarlo. Aggiungo che l'urgenza del provvedimento è in relazione al fatto che noi siamo – come dire? – un po' carenti a questo riguardo, in quanto trattasi di un contributo a pareggio del bilancio del 1963. Il ritardo con il

quale si perviene alla concessione del contributo, produce conseguenze psicologiche e politiche estremamente gravi, sulle quali in questa stessa sede ho più volte richiamato l'attenzione. Sarebbe sommamente opportuno evitare per l'avvenire che si determinino ritardi come quello che dobbiamo lamentare oggi.

Per queste ragioni auspichiamo che il provvedimento possa trovare sollecita approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con le conclusioni del Relatore

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

È accordato alla Repubblica somala un contributo di lire 2 miliardi per il pareggio del proprio bilancio per l'anno 1963 e di lire 1 miliardo e 700 milioni per il pareggio del proprio bilancio per l'anno 1964.

(E approvato).

# ART. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede: per lire 2 miliardi a carico dello stanziamento al capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e per lire 1 miliardo e 700 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1º luglio-31 dicembre 1964.

(È approvato).

#### ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

# Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia negli anni 1963 e 1964 (1624):

(La Commissione approva).

Disegno di legge: Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio per gli anni 1963 e 1964 (1625):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrosini, Bernetic Maria, Bertinelli, Cantalupo, Cariglia, Codacci Pisanelli, De Marsanich, Diaz Laura, Ferri Mauro, Foderaro, Folchi, Forlani, Galluzzi, Leone Giovanni, Lombardi Riccardo, Melloni, Pacciardi, Pezzino, Sandri, Scalfaro, Scelba, Spadola, Tagliaferri, Togni, Toros, Vedovato, Zaccagnini.

Sono in congedo: Bettiol e Pedini.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI